

“CISTERNETTE” PRIVATE DI GASOLIO: OBBLIGO DI DOTARSI DI LICENZA FISCALE E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI

Le modalità “semplificative” di tenuta del registro di carico e scarico prevedono i seguenti passaggi:

1. Il registro di carico e scarico deve essere tenuto presso l’impianto, all’interno delle contabilità aziendali, su supporto elettronico oppure cartaceo e senza essere vidimato dall’Ufficio delle dogane territorialmente competente al quale però devono essere dichiarate preventivamente le modalità di tenuta al momento della denuncia. Il registro di carico e scarico è valido fino alla cessazione della licenza di esercizio;
2. Le **scritture contabili devono essere effettuate a decorrere dal 1°aprile 2020**, tenuto conto che il provvedimento delle dogane è stato pubblicato il 30 dicembre 2019 [il testo recita “*a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della determinazione sul sito dell’Agenzia*”];
3. Per ogni prodotto energetico contabilizzato, la **giacenza iniziale da riportare è quella rilevata alle ore 00,00 del 1°aprile 2020**;
4. Le **scritture di carico devono essere effettuate con riferimento a ciascun DAS (Documento Accompagnatorio Semplificato) pervenuto entro le ore 09,00 del giorno seguente alla ricezione.**
5. Le scritture **di scarico devono essere effettuate ogni sette giorni**, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti di **distributori minori muniti di totalizzatore è ammesso, per ogni prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile** sulla base dei dati registrati dal totalizzatore stesso.
6. Sia gli esercenti dei distributori che dei depositi minori devono trasmettere, tramite PEC, all’ufficio delle Dogane competente, un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello cui il prospetto si riferisce. **Il prospetto e la relativa nota di trasmissione all’Ufficio delle Dogane devono essere allegati alla contabilità dell’impianto.**
7. In fase di verifica il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono resi disponibili per i controlli dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei militari della Guardia di Finanza. La chiusura del registro di carico e scarico e le risultanze inventariali vengono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell’esercente.

Il registro di carico e scarico con tutta la relativa documentazione a corredo devono essere conservati presso l’impianto per i successivi 5 anni dalla data dell’ultima scrittura contabile.